

**Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i  
piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di  
competenza statale**

**Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **DI GIANVITO Eugenio**, in qualità di legale rappresentante *p.t.* della società denominata **SEANERGY S.r.L** (c.f./p.iva: 03563380710) corrente in Torremaggiore 71017 (FG) alla P.zza Giovanni Paolo II n. 8 .

**PRESENTA**

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Parere, sottoindicato

**“Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR. Integrazione.”** distinta al protocollo MIC | MIC\_SS-PNRR | 03/04/2024 | 0010225-P | e al protocollo del MASE con il codice “m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0063077.03-04-2024” contenente osservazioni avverso il progetto individuato dal (ID\_VIP 1831) – PUGLIA - Mare Adriatico Meridionale: Parco eolico offshore denominato “Parco eolico Marino Gargano Sud” da realizzarsi nell’area marina antistante i comuni di Zapponeta (BAT), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG), Mattinata (FG), Monte Sant’Angelo (FG) e limitatamente Vieste a Barletta.

**Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC). Riavvio del procedimento di VIA di cui all’istanza del 04/04/2012 della Parco eolico marino Gargano Sud S.r.l.**

**Proponente: Seanergy S.r.l. (già Parco eolico marino Gargano Sud S.r.l.)**

**OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI**

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

## ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

## TESTO DELLE CONTRODEDUZIONI

**OGGETTO: (ID\_VIP 1831) – PUGLIA - Mare Adriatico Meridionale:** Parco eolico offshore denominato “Parco eolico Marino Gargano Sud” da realizzarsi nell’area marina antistante i comuni di Zapponeta (BAT), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG), Mattinata (FG), Monte Sant’Angelo (FG) e limitatamente Vieste a Barletta.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC). Riavvio del procedimento di VIA di cui all’istanza del 04/04/2012 della Parco eolico marino Gargano Sud S.r.l.

Proponente: Seanergy S.r.l. (già Parco eolico marino Gargano Sud S.r.l.)

Controdeduzione a “Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR. Integrazione.” distinta al protocollo MIC | MIC\_SS-PNRR | 03/04/2024 | 0010225-P |

In riferimento all’iniziativa emarginata in oggetto, nonché in opportuno riscontro alla Vs. nota, distinta al protocollo del MIC “MIC | MIC\_SS-PNRR | 03/04/2024 | 0010225-P |”, e al protocollo del MASE con il codice “m\_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0063077.03-04-2024” si controdeduce quanto segue.

Relativamente alla validità dei rilievi formulati nella nota del MIC del 03/04/2024 sulla base del P.P.T.R. Puglia, a partire dalle considerazioni riportate a pag. 6 nonché alle pagg. 10-11-12-13-14-15-16, oltre che alle pagg. 24-25 e alle pagg. 27-28-29-30, si fa presente che il D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. con l’art. 23 “*Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee*” e con l’art. 20 comma 8 “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti Rinnovabili*” ha innovato profondamente la disciplina autorizzativa in relazione agli impianti F.E.R. fra i quali anche gli impianti eolici off-shore: a controprova si cita testualmente la nota del “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” prot. n. 124474/2023 in risposta al quesito rubricato dallo stesso Ministero al prot. n. 71829/2023:

*“... Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.”*

Dalla citazione di quanto enunciato dal MASE, appare chiara la prevalenza della disciplina introdotta dal D.Lgs. 199/2021 sul P.P.T.R. Puglia così come sulle disposizioni locali.

Inoltre è il caso di rammentare che il P.P.T.R. Puglia è un piano adottato nell'anno 2013 ed approvato nell'anno 2015. Si citano a tal proposito, riprendendo quanto riportato nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE “m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023”, una serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022), con le quali si è evidenziato, in particolare che:

- la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;
- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l'abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell'ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell'assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale [...]”;
- il PPTR <<costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 D. Lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento)>>.

A chiarimento di quanto appena espresso sulla validità effettiva delle valutazioni effettuate nella nota del MIC\_SS\_PNRR relativamente al P.P.T.R. Puglia, si aggiunge inoltre che anche le valutazioni effettuate relativamente al “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico”, di cui si tratta alle pagg. 16-17-18-19 e alle pagg. 23-24, come affermato a pag. 34 dalla stessa Soprintendenza Statale del PNRR, non hanno potuto contemplare valutazioni sulle aree idonee all'installazione di impianti off-shore poiché il “Piano di gestione dello Spazio Marittimo”, approvato con parere motivato di VAS n. 358/2023, ha rinviato “alle fasi successive la zonizzazione delle aree in cui escludere le infrastrutture rinnovabili offshore” e non ha indicato “le aree idonee per l'installazione di tali impianti industriali”.

Alla luce di quanto appena esposto non trovando riscontro il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. si ricade, per la valutazione del progetto eolico in questione, nel comma 5 dello stesso articolo che recita *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.”* ed anche nel comma 4 poiché il progetto in questione ricade in *“aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti offshore”*.

Si prenda in considerazione l'elaborato citato a pag. 6 della nota del MIC\_SS\_PNRR, ovvero *“Lo scenario strategico – Parte Seconda – 4.4 Linee guida regionali – Parte Prima – 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – punto B 1.2.3.3. Eolico off-shore”* del PPTR adottato, di cui segue stralcio:

#### **B1.2.3.3 Eolico off-shore**

Le centrali eoliche off-shore potranno essere localizzate ad una distanza minima dalla costa di 4 km, previo accertamento dei requisiti minimi di ventosità ed acquisizione delle autorizzazioni di competenza del Demanio Marittimo.

Non sarà inoltre consentita la localizzazione di impianti off-shore

-in aree SIC mare ed in aree marine protette

-in corrispondenza di aree dove si riscontri la presenza di poseidonieti e biocenosi marine di interesse conservazionistico

-nell'ambito dei coni visuali dei paesaggi costieri di particolare valore.

In considerazione delle caratteristiche dei fondali pugliesi, con particolare riferimento alle biocenosi presenti, nonché all'andamento delle isobate, si privilegia l'uso di strutture galleggianti che consentano l'installazione degli aerogeneratori a profondità maggiori dei 60m e che richiedano un ancoraggio ad impatto limitato.

Ebbene il parco eolico *“Gargano Sud”* è localizzato a distanza di ben oltre i 4 km dalla costa indicati come distanza minima dalle suddette Linee Guida, inoltre non si trova all'interno di *“aree SIC mare ed in aree marine protette”*, non è localizzato *“in corrispondenza di aree dove si riscontra la presenza di poseidonieti e biocenosi marine di interesse conservazionistico”*, né tantomeno ricade *“nell'ambito dei coni visuali dei paesaggi costieri di particolare valore”* e infine in riferimento al privilegio di *“uso di strutture galleggianti che consentano l'installazione degli aerogeneratori a profondità maggiori dei 60 m e che richiedano un ancoraggio ad impatto limitato”* risulta evidente che si tratti dell'indicazione di una preferenza *“con particolare riferimento alle biocenosi presenti”*, circostanza questa non problematica nel caso del progetto in questione poiché esso si colloca in un'area del Golfo di Manfredonia caratterizzata da comunità biocenotiche di scarsa valenza ecologica, così come si evince da tutte le considerazioni espresse dal Comitato Tecnico VIA del MASE in tutte le proprie valutazioni (parere prot. n. 440 del 21/04/2023 a pag. 45 e nota prot. 0012542 del 30/01/2023 del MITE a pag. 2).

Pertanto dall'analisi delle Linee Guida del PPTR Puglia *“Lo scenario strategico – Parte Seconda – 4.4 Linee guida regionali – Parte Prima – 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”*, rispetto a quanto affermato nella nota del MIC\_SS\_PNRR, non risulta nessuna indicazione dell'area di progetto come non idonea alla realizzazione della tipologia di impianto in questione: il progetto di parco eolico marino *“Gargano Sud”* ricade indiscutibilmente fra le *“aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti offshore”* come ai commi 4 e 5 dell'art. 23 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

A proposito dei coni visuali di particolare valore, previsti dal PPTR Puglia, l'unico presente sulla costa garganica lungo il versante sud-est è quello di Vieste, del quale non si fa alcuna specifica menzione o indicazione cartografica nella nota del MIC\_SS\_PNRR: dal centro del predetto cono visivo il progetto "Gargano Sud" dista 24,4 km: distanza ben maggiore dei 4 km del cono visivo prescritto come vincolo dal PPTR Puglia ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004; peraltro per ovvie ragioni geografiche da Vieste la visuale verso il parco eolico proposto è pressoché del tutto ostruita dall'interposizione del promontorio del Gargano.

Anche entrando nel merito della vincolistica considerata dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., ovvero: beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h, del medesimo decreto -, e beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (indicati nell'illustrazione a pag. 29 della nota del MIC\_SS\_PNRR), non vi è alcuna interferenza con il progetto Gargano Sud, peraltro le fasce di rispetto dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 136 dello stesso D.Lgs sono di 3 km quindi inferiori a quelle di 4 km previste dalle richiamate Linee Guida del PPTR rispetto alle quali il progetto è ampiamente verificato distando almeno 10,5 km dalla costa.

Dal punto di vista archeologico si evidenzia quanto riportato nel parere del "Ministero di beni e delle attività culturali e del turismo" prot. n. 33658 del 27/12/2013 (allegato al parere del MIC\_SS\_PNRR del 03/04/2024 oggetto della presente controdeduzione) per cui a pag. 5 rispetto ai beni archeologici si dichiara espressamente **l'assenza di decreti di vincolo** con la seguente valutazione: *"L'area di progetto, di ampia estensione (superficie di 77,15 kmq, perimetro di 40,23 km, profondità 6 km, 95 aerogeneratori), si ubica nel Golfo di Manfredonia, in un tratto di mare antistante i comuni di Manfredonia, Zapponeta, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Margherita di Savoia, ad una distanza media dalla costa stimata in min. 10,5 – max. 17,5 km. In tale ambito il Progetto ARCHEOMAR non ha rilevato la presenza di relitti antichi (né moderni): va tuttavia precisato che le attività di ricognizione condotte per detto progetto si sono svolte preferibilmente in una fascia marina più prossima alla linea di costa."* Ad avvalorare la valutazione appena riportata si specifica che il vincolo archeologico in mare più prossimo all'impianto è il "Porto di Salapia" (vincolato con Legge 20/6/1909 n. 364) la cui distanza minima dall'area di progetto ove sono previsti gli aerogeneratori è di 11,3 km e la cui distanza minima dal percorso del cavidotto è 9,9 km.

Relativamente alle "interferenze con le opere a terra con BP e UCP del PPTR", riportate a pag. 24 della nota del MIC\_SS\_PNRR, si evidenzia che l'installazione di cavidotto e fossa di giunzione offshore-onshore sarà completamente interrata, esse non rappresentano pertanto nuove opere edilizie, non ridurranno la fruibilità visiva della costa o l'accesso ad essa, non costituiranno aperture di nuovi accessi al mare, non costituiranno nuove attività estrattive o ampliamenti, non elimineranno i complessi vegetazionali naturali che caratterizzano la costa e non rappresentano trasformazioni del suolo. Dal punto di vista vincolistico, inoltre, si specifica che gli UCP del PPTR Puglia comunque non rilevano ai fini del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. poiché afferenti all'art. 143, co. 1, lett. e del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del quale non sono previste tutele da parte del D.Lgs. 199/2021.

Riguardo agli aspetti naturalistici del tracciato del cavidotto terrestre, essi sono stati ulteriormente approfonditi nella Relazione datata 23/02/2023 e denominata "VINCA – Valutazione di incidenza ambientale nuovo tratto di cavidotto AAT terrestre" in cui sono stati considerati proprio il SIC IT9110005 Zone Umide della Capitanata e lo ZPS IT9110038

Paludi presso il Golfo di Manfredonia, citati a pag. 24 della nota del MIC\_SS\_PNRR, oltre che l'IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone umide di Capitanata.

Rispetto alle interferenze evidenziate con la rete dei tratturi si ribadisce quanto già riportato a pag. 67 dell' "Addendum alla Relazione Paesaggistica" del febbraio 2023 ovvero *"L'intersezione con il "Tratturello Foggia-Zapponeta" si sviluppa per soli 380 m ed inoltre questo breve tratto non risulta essere una criticità in quanto il tratturo presenta le caratteristiche per la quale l'attraversamento è consentito (è asfaltato e riconvertito a strada di scorrimento, quale strada provinciale S.P. 69). Analogo discorso per i due punti in cui il cavidotto attraversa il "Regio Tratturello Tressanti Barletta", gli attraversamenti infatti coincidono con la strada asfaltata S.P. 69. e pertanto non sussistono criticità."* A supporto di quanto già esplicitato nell'Addendum alla Relazione Paesaggistica, si fa presente che nel D.M. 99 del 03-04-2024 del MASE con cui è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale all'impianto ID\_VIP 7538 si legge che *"l'area di sedime del Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino è stata completamente trasformata dalla realizzazione della S.P. 110 e coincide con la sede della strada asfaltata, ed il cavidotto, nel tratto indicato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del MiC, corre in soluzione interrata, lungo il lato sud della suddetta strada provinciale",* dimostrando così appunto che l'interferenza di un cavidotto interrato lungo il lato di una strada provinciale in coincidenza del percorso di un tratturo è consentita.

Con riferimento agli aspetti archeologici relativi al cavidotto onshore del progetto "Gargano Sud", a controprova della bontà delle scelte progettuali adottate, si sottolinea quanto riportato a pag. 24 nella stessa nota del MIC\_SS\_PNRR del 03/04/2024 ovvero che ***"la gran parte delle aree interessate dal cavidotto in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004"***, dichiarazione questa che certifica la ricadenza in area idonea rispetto ai beni archeologici secondo il D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

Ancora in riferimento agli stessi aspetti, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, con nota prot. 7074 del 29/02/2024, nel proprio contributo istruttorio, ha confermato quanto espresso nel precedente periodo ritenendo ***le opere a terra del progetto Gargano Sud non interferenti " ... direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della parte II o della parte III del D.Lgs. 42/2004 ..."***.

In risposta alle affermazioni riportate a pag. 21 e 31 della nota del MIC\_SS\_PNRR, nelle quali viene sottolineata la presenza di foschia nei foto-inserimenti prodotti dalla scrivente quale fattore ostativo ad una restituzione fotografica più leggibile poiché essa è fra le condizioni *"favorevoli alla mitigazione degli impatti visivi"* si precisa che è stata la stessa Direzione Generale, con nota prot. DG/PBAAC/34.19.04/29622 del 25/10/2012 (citata a pag. 7 del parere del "Ministero di beni e delle attività culturali e del turismo" prot. n. 33658 del 27/12/2013) a richiedere che il sistema per la realizzazione dei rendering sarebbe dovuto *"... essere in grado di garantire la riproducibilità degli effetti visivi determinati dalle foschie marine esistenti nel sito prescelto..."*. La scrivente società ha pertanto ottemperato a quanto richiesto nell'elaborazione dei propri foto-inserimenti, implementando una specifica analisi che descrive nel dettaglio l'influenza delle particolari condizioni meteorologiche e della variazione di luminosità nell'area di progetto riportata anche alle pagg. 65-66 dell' "Addendum alla Relazione Paesaggistica" del febbraio 2023; si riporta uno stralcio dei risultati delle analisi inserite nella suddetta relazione: *"Le condizioni meteorologiche particolari dell'ambito di studio, più volte rammentate nel corso del*

*documento, condizionano moltissimo la visibilità dell'impianto dalla terraferma e viceversa. Nel dettaglio i grandi sbalzi di quota, e quindi di temperatura, tra il promontorio Garganico e la piana del Tavoliere provocano umidità e foschie. Per questo motivo, sia nella stagione invernale che in quella estiva, spesso il profilo della costa non è nitido e la linea dell'orizzonte non è definita (come peraltro confermato dalle fotografie raccolte nei molteplici sopralluoghi e riportate nelle analisi della presente relazione)."*

Rispetto alla considerazione riportata a pag. 34 della nota del MIC\_SS\_PNRR sul raggiungimento nel 2030 degli obiettivi stabiliti dal PNIEC/2019 si fa presente che si è comunque in forte ritardo poiché a poco più di 5 anni dalla scadenza prefissata, attualmente in Italia risultano installati solamente 30 MW nel porto di Taranto. A conferma di quanto appena enunciato si cita quanto riportato a pag. 53 nel Parere n. 499 del 08/08/2023 della "Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS" del MASE relativa proprio al "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area marittima Adriatico" (ID\_VIP 7953): *"si ricorda che le Energie rinnovabili sono uno dei settori individuati dalle fonti europee rilevanti per la Pianificazione dello spazio marittimo e richiamati nelle Linee Guida del 2017 (Allegato 4) che riportano quanto segue: "Il ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale per la politica europea in materia di cambiamento climatico come per altri obiettivi dell'Unione. La direttiva del 2009 sulle energie rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE [...]), fissa un obiettivo di quota pari al 20% per tali fonti energetiche entro il 2020. **Le fonti di energia rinnovabile offshore, in particolare l'eolico offshore, vi contribuiranno in modo importante. ..."***

In conclusione, la scrivente società Seanergy S.r.l., proponente del Parco eolico marino "Gargano Sud", alla luce di tutto quanto esposto nella presente controdeduzione, che rimarca ancora una volta l'assenza di qualsiasi vincolo ostativo alla realizzazione del progetto in questione, avvalorata dal **parere positivo del CTVA n. 1303 del 26/07/2013** e dal **parere positivo n. 440 del 21/04/2023** della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS" del MASE la quale ha inoltre espresso **"apprezzamento per la proposta di zonizzazione dell'Area di Progetto sviluppata tenendo in considerazione le impostazioni generali per la delineazione delle zone a diverso regime di protezione tipiche delle Aree Marine Protette."** con nota al prot. 0012542 del 30/01/2023 del MITE, **si oppone fermamente al parere prot. 0010225-P del 03/04/2024 del "Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR"** contrastandone con decisione i fuorvianti contenuti ed il carattere prettamente ideologico.

Torremaggiore, lì 10 aprile 2024

**Seanergy S.r.l.**  
Il Legale Rappresentante  
Ing. Eugenio di Gianvito

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;